SLS LAWYERS

MONOGRAFIA

Le assemblee da remoto nelle diverse forme societarie

MONOGRAFIA

Le assemblee da remoto nelle diverse forme societarie

Indice

3 Prologo

3 INTRODUZIONE AL TEMA

4 INQUADRAMENTO NORMATIVO E DOTTRINALE

5 SOCIETÀ PER AZIONI

7 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

8 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

9 SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

10 SOCIETÀ QUOTATE

11 SOCIETÀ DI PERSONE

11 Conclusione

Prologo

Le adunanze assembleari e il loro corretto svolgimento ai sensi di legge è un elemento fondamentale per la vita di una società.

Oggi, tuttavia, la sola conoscenza delle disposizioni codicistiche non è più sufficiente: la stratificazione normativa, le divergenze interpretative e la necessità di coordinare statuti, prassi operative e orientamenti notarili rendono indispensabile un'assistenza specialistica e qualificata. In questo contesto, il supporto strategico del professionista non si limita alla mera consulenza tecnica, ma diviene uno strumento fondamentale di prevenzione del rischio e di efficiente organizzazione societaria.

Questa monografia si propone di approfondire proprio uno di questi profili particolarmente delicati e cioè le assemblee da remoto, istituto che, se correttamente disciplinato e gestito, può rappresentare un importante fattore di semplificazione, rapidità decisionale e incremento della produttività aziendale. L'ambizione del presente scritto è dunque quella di offrire ai lettori, utilizzando un linguaggio il più semplice possibile, una "guida" all'uso proficuo ed efficace dello strumento dell'assemblea da remoto.

INTRODUZIONE AL TEMA

L'art. 4, comma 11, del recente Decreto Legge n. 200/2025 (il c.d. Decreto Milleproroghe 2026) ha prorogato il termine già fissato dall'art. 106, comma 7, del Decreto Legge n. 18/2020 (il c.d. Decreto "Cura Italia") – poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 – relativo alle deroghe e previsioni speciali in tema di svolgimento delle assemblee societarie e degli Enti sino al 30 settembre 2026.

Ne consegue che, a oggi, le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possano prevedere "che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio" (cfr., art. 106 del Decreto Cura Italia).

INQUADRAMENTO NORMATIVO E DOTTRINALE

L'art. 4, comma 11, del ridetto Decreto "Milleproroghe" 2026 ha dunque esteso una disciplina introdotta dal nostro Legislatore in un periodo più che straordinario ed emergenziale, quale è stata l'epoca pandemica, in cui le ordinarie prassi societarie non erano in grado di rispondere alle nuove e pressanti esigenze emergenziali.

L'art. 106 del Decreto "Cura Italia" – oggi confermato – statuisce che, anche in deroga alle previsioni statutarie, l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici possa disporre "*l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*"; inoltre, è consentito lo svolgimento dell'assemblea integralmente da remoto, senza che si trovino nel medesimo luogo Presidente e Segretario e/o Notaio.

Tali deroghe, originariamente pensate per far fronte all'eccezionale situazione verificatasi nel 2020, sono state sistematicamente confermate ed estese fino a oggi, sebbene sia alquanto complicato ravvisare quegli elementi di straordinarietà e urgenza tali da giustificare i differimenti[1].

In dottrina, è stato opportunamente evidenziato come l'eccezionalità della normativa Covid non stia nell'aver previsto nuovi o eccezionali strumenti idonei a consentire la partecipazione alle assemblee o il loro svolgimento in via telematica, o addirittura esclusivamente in via telematica, bensì nell'aver consentito tale partecipazione e tale modalità di svolgimento anche in mancanza (ovvero in deroga) della relativa clausola statutaria. L'eccezionalità, dunque, sta nell'aver consentito di derogare alle disposizioni di legge e/o di statuto, rimettendo la relativa scelta al solo avviso di convocazione e, quindi, esclusivamente agli amministratori, anziché, in via primaria, alla decisione statutaria dei soci[2].

Ricostruito così il quadro giuridico di riferimento, si può ora passare all'effettivo oggetto del presente contributo.

[1] Cfr., Petrera, *Milleproroghe 2026: il Covid-19 continua a diffondersi in assemblea?*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2026.

[2] In tal senso, Schiuma, *Le assemblee societarie telematiche*, in *Riv. Not.*, 2023, pag. 290.

Come detto, la disciplina emergenziale deroga espressamente alla normativa civilistica e consente adunanze e interventi in modalità telematica pure in assenza di una specifica clausola statutaria in questo senso, a condizione che ciò venga indicato nell'avviso di convocazione.

Il punto, è ovvio, risulta più che pacifico, per cui nulla va aggiunto. Piuttosto, è da chiedersi cosa accadrà successivamente al 30 settembre 2026 e cioè se e in che limiti sarà possibile tenere riunioni digitali e intervenire nelle medesime oltre quella data.

La dottrina maggioritaria conclude per la necessità di adunanze fisiche in assenza di specifiche clausole statutarie oppure nel silenzio dello statuto[3]. L'art. 2370, comma 4, cod. civ., infatti, dispone che lo statuto possa "*consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica*". Pertanto, almeno i soci dovranno essere presenti nel luogo indicato per l'assemblea al fine di poter esprimere il voto richiesto, mentre gli altri soggetti che vi assistono (*e.g.*, amministratori, sindaci) – vista la diversa natura della loro partecipazione e la chiara lettera della succitata norma – potranno collegarsi da remoto anche in assenza di un'apposita clausola[4].

Laddove, invece, fosse consentito l'intervento mediante telecomunicazione e l'adunanza fosse stata convocata – a discrezione dell'organo amministrativo[5] – in un luogo fisico, ma con possibilità, appunto, di partecipazione da remoto (la c.d. "assemblea ibrida"), sarà sufficiente la presenza in tal luogo del solo Segretario

[3] In tal senso, v. Busani, *Nelle Srl niente limitazioni per le assemblee a distanza*, in *Il Sole 24 Ore*. Diversamente, la Massima H.B.39 del Comitato Triveneto dei Notai ritiene legittimo l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di una specifica previsione statutaria, a condizione che "siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale". Tale linea interpretativa, come sottolineato anche dalla recente Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano, è però di difficile coordinamento con l'art. 2370, comma 4, cod. civ

[4] Cfr., Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano.

[5] È opinione di Assonime, *Note e Studi Assonime n. 2 del 4 marzo 2022*, che la scelta tra una riunione in presenza ovvero da remoto sia della società e, quindi, dei suoi amministratori. Di diverso avviso, invece, Schiuma, cit., pag. 281 e ss., secondo cui, in ragione delle differenze che vi possono essere tra società del medesimo tipo in termini di numero di soci, complessità degli assetti e bellicosità delle assemblee, sarebbe più opportuno che fosse lo statuto a dettare le regole per l'assunzione di tale scelta, anche eventualmente rimettendola alla piena discrezionalità dell'organo amministrativo.

e ciò anche laddove lo statuto richieda la compresenza nel medesimo luogo di quest'ultimo e del Presidente[6].

Peraltro, in presenza di una clausola statutaria generica che consenta l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, gli orientamenti notarili più recenti convengono per la facoltà dell'organo amministrativo di una convocazione senza indicazione di un luogo fisico[7]: in questa ipotesi, l'avviso di convocazione dovrà segnalare i mezzi di telecomunicazione idonei al collegamento e le specifiche tecniche potranno essere fornite anche in momenti successivi, purché prima della riunione. Ferma la legittimità di una clausola statutaria che non indichi un luogo fisico di svolgimento dell'assemblea, imponendo a tutti i soci l'utilizzo dei mezzi di comunicazione per l'intervento in assemblea e attribuendo, quindi, all'organo amministrativo la facoltà di convocare l'assemblea presso una "*agorà virtuale*"[8], una serie di argomenti sistematici fanno propendere per la medesima soluzione (*i.e.*, lo svolgimento in un luogo solo virtuale) in presenza di una generica

[6] La tesi è fatta propria, tra gli altri, da Busani, cit. e dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano. In particolare, il primo A. sottolinea *a fortiori* come il verbale possa essere redatto anche dopo la chiusura dell'adunanza e, se redatto da un Notaio, possa recare anche solo la firma di quest'ultimo. Sempre in dottrina v., anche, Marchetti, Notari, *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza, in Riv. soc.,* 2020, pag. 439. Ritiene invece necessaria la presenza fisica del solo Presidente in quanto figura a cui spetta la constatazione dei fatti più rilevanti, Magliulo, *La non necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari, in Riv. not.,* 2020, pag. 9 e ss.

[7] Cfr., Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano.

[8] Atlante, Cavalaglio, *La legittimità della verbalizzazione a distanza dopo il 31 luglio 2022, in Riv. Not.,* 2023, pag. 27. Secondo gli A., la Massima n. 200 del 2021 supera la precedente Massima n. 187 del 2020 nella parte in cui riteneva necessaria l'indicazione di un luogo fisico di convocazione della riunione collegiale e la compresenza nello stesso luogo di Presidente e Segretario e/o Notaio. Sul punto, è da dirsi comunque che già la Massima n. 187 del 2020 argomentasse in senso affermativo la celebrazione con mezzi esclusivamente telematici delle assemblee totalitarie anche dopo la fine del regime emergenziale in quanto si potrebbe presumere che "in mancanza di una formale convocazione in un luogo fisico predeterminato, tutti gli intervenuti (nel rispetto degli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.) abbiano di fatto acconsentito all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei, nel caso concreto, da colui che presiede la riunione". Per la legittimità di clausole di tal tipo anche Assonime, cit. e, da ultima, la Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano. Acutamente, Schiuma, cit. osserva che – venuto meno quel carattere di eccezionalità che ha contraddistinto l'epoca Covid – vi sarebbe più di una ragione per cui sarebbe opportuno che lo statuto indichi il luogo in cui l'agorà virtuale si terrà, anche per "sopire in origine ogni possibile contestazione".

Ma in dottrina vi è pure chi ha sostenuto che vi sarebbe un divieto di riunione meramente virtuale in quanto dagli artt. 2363, 2366 e 2370 cod. civ. si ricaverebbe la scelta del legislatore di concepire l'adunanza assembleare come una riunione fisica tra soci in una medesima unità di luogo e tempo rispetto alla quale si consente anche l'intervento con mezzi di telecomunicazione per favorire l'intervento dei soci (cfr., *inter alia,* Palazzo, *Cosa resta della disciplina in materia di riunioni assembleare contenuta nella legislazione d'emergenza?,* in *Nuove leggi civ.,* 2020, pag. 917 e Cian, *L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a., in Riv. soc.,* 2011, pag. 1066). Per una critica di tali posizioni, v. Schiuma, cit.

clausola statutaria che consenta l'intervento con mezzi di telecomunicazione a norma dell'art. 2370, comma 4, cod. civ.[9].

Tale modalità, si dice, non pregiudicherebbe in alcun modo i soci, neppure quelli di minoranza, giacché – specie in considerazione dell'acclarata legittimità di clausole statutarie che consentono assemblee anche in luoghi lontani e persino all'estero – non vi è alcun diritto individuale avente a oggetto la possibilità di recarsi in un luogo fisico per presenziare alla riunione; anzi, da un certo punto di vista, una soluzione di questo genere ne rafforza la tutela consentendo una più ampia partecipazione[10]. È invece fuor di dubbio che il limite di cui sopra venga meno in caso di assemblea totalitaria, ossia nel caso in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cfr., art. 2366, comma 4, cod. civ.): in tal caso si presume che tutti gli aventi diritto concordino nella partecipazione a distanza (anche solo di una parte dei presenti) ovvero in un luogo tutto virtuale mediante mezzi ritenuti idonei da chi presiede la riunione e, quindi, nessuno vi si opponga[11].

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il quadro è parzialmente diverso per le società a responsabilità limitata.

Alcune delle considerazioni sopra esposte possono comunque essere replicate. Di conseguenza, adunanze totalitarie in modalità esclusivamente da remoto anche in assenza di un'apposita clausola statutaria sono del pari ammissibili; in caso di

[9] Correttamente, Atlante, Cavalaglio, cit. notano che, in linea con la sua *ratio*, la quale sarebbe quella di "consentire ai soci di conoscere preventivamente il luogo in cui si terrà la assemblea" (cfr., Serra, *L'assemblea: procedimento*, in Colombo e Portale (a cura di), *Trattato delle Società per azioni*, Torino 1994, pag. 99), l'art. 2366 cod. civ. non distingua fra luogo fisico e luogo virtuale. Per tale ragione, pure l'indicazione di una piattaforma ben definita risponde alla *ratio* della norma e nessun socio potrà censurare la regolarità della riunione a distanza lamentandosi di non avere potuto partecipare per ignoranza del luogo o per essere stato sorpreso dal contenuto dell'avviso di convocazione.

[10] Nel senso che lo svolgimento con modalità telematiche rafforzerebbe la tutela del socio di minoranza, v. anche Assonime, cit., secondo cui "la possibilità di partecipare all'assemblea con mezzi di telecomunicazione non lede gli interessi dei soci, ma, anzi, essendo una facoltà aggiuntiva, ne accresce le possibilità di partecipazione. Questo elemento farebbe propendere per una soluzione positiva alla questione".

[11] Cfr., Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano e Busani, cit. Ma v. anche Atlante, Cavalaglio, cit., pag. 28 e ss.

assemblea ibrida, l'unico soggetto obbligato a recarsi nel luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione è il Notaio; l'avviso di convocazione, tanto in caso di riunione solo virtuale quanto in caso di riunione ibrida, deve indicare le modalità di collegamento e di intervento per i soci.

Il principale profilo di distinzione attiene alla possibilità di svolgere assemblee da remoto, nonché alla facoltà dei soci di esercitare i propri diritti sociali "a distanza" anche in assenza di una specifica clausola in questo senso.

Diversamente dalle società per azioni, infatti, la Legge nulla prevede in punto di deroga statutaria alle ordinarie modalità di riunione, di talché – proprio in ragione dei noti peculiari aspetti di ristrettezza della compagine sociale e di maggior flessibilità dello strumento – il Consiglio Notarile di Milano ha definitivamente avallato lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente da remoto e l'intervento a distanza anche in assenza di apposita disposizione statutaria, purché non espressamente vietati[12].

In definitiva, nelle s.r.l. il ricorso a mezzi di telecomunicazione può ritenersi "fisiologico" e, in quanto tale, ammissibile pure in assenza di una specifica clausola statutaria, a condizione che siano garantiti i diritti dei soci.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

In base alla normativa e agli orientamenti interpretativi forniti con riferimento alle società per azioni, la possibilità di tenere assemblee da remoto per le società in accomandita per azioni è da ritenersi ammissibile in assenza di specifiche disposizioni statutarie sino al 30 settembre 2026.

[12] Cfr., Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano. In parte motiva, la Massima n. 216 richiama la precedente Massima n. 14 del 10 marzo 2004, in cui si era affermata la legittimità dell'uso dei mezzi di telecomunicazione per l'intervento in assemblea di s.r.l. in quanto "più facilmente praticabili e praticati in società con pochi soci, reciprocamente ben noti, che non in società dalle assemblee affollate: sicché non si giustificherebbe un orientamento restrittivo al riguardo anche alla luce delle aperture all'autonomia statutaria e delle semplificazioni organizzative introdotte nella s.r.l.". Sulla base di tale linea argomentativa, la recente Massima n. 216 conclude che "res melius perpensa, si può senz'altro affermare che l'intervento "a distanza" non solo è certamente legittimo anche nelle s.r.l., ma esso può altresì considerarsi fisiologico nello stesso regime legale della s.r.l., senza che occorra necessariamente una clausola statutaria, come la legge richiede avvenga per le s.p.a.".

L'art. 2454 cod. civ. – rubricato "*Norme applicabili*" – stabilisce infatti che a questo tipo societario si applichino le norme sulla società per azioni "*in quanto compatibili con le disposizioni seguenti*" (cfr., art. 2454, cod. civ.). Pertanto, quanto detto nei paragrafi che precedono con riferimento alle società per azioni può essere replicato anche per le società in commento.

SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

Il Decreto Cura Italia è intervenuto pure sulla disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, prevedendo anche per questa la possibilità – in deroga a specifiche norme statutarie – che l'avviso di convocazione disponga l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (ovvero, in altre parole, che la specifica riunione assembleare convocata fino al 30 settembre 2026 avvenga in formato interamente digitale e senza la necessità che presidente, segretario e/o notaio si trovino nello stesso luogo).

Se tanto è previsto legislativamente sino al 30 settembre 2026, v'è da chiedersi – al pari di come è stato fatto finora con riguardo alle altre forme societarie – cosa succederà successivamente a tale data. Alla luce del rinvio di cui all'art. 2547 cod. civ. alle norme delle società cooperative "*in quanto applicabili con la loro natura*" per quel che attiene alle mutue assicuratrici, il discorso è unitario.

La norma di riferimento per questa indagine è l'art. 2538 cod. civ. e, in particolare, il comma 6 di tale disposizione: "[l]*'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta*". Ne consegue che, almeno a prima vista, a decorrere dal 30 settembre 2026, l'assemblea digitale potrà tenersi solo in presenza di un'esplicita previsione nell'atto costitutivo.

La conclusione deve essere coordinata con l'esplicito rinvio alla normativa delle società per azioni di cui all'art. 2519 cod. civ. e, in presenza di apposita clausola dell'atto costitutivo – delle cooperative rispondenti alle condizioni lì indicate

– che richiami specifiche disposizioni delle società a responsabilità limitata, a quella di quest'ultima forma societaria. Pertanto, quanto sopra già detto con riferimento a tali società pare potersi replicare anche rispetto alle cooperative e – di riflesso – alle mutue assicuratrici.

SOCIETÀ QUOTATE

Venendo ora alla più complicata tipologia di società di capitali, è da premettere che la disciplina applicabile è da rinvenirsi non solo nel Codice Civile, ma anche nel Testo Unico della Finanza ("TUF").

La materia è stata oggetto di una recente riforma per effetto del D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026, con il quale il Consiglio dei Ministri

ha approvato in via definitiva il testo dello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (la c.d. Legge Capitali).

L'art. 6, co. 1, lett. I del predetto Decreto ha introdotto il nuovo art. 125-*bis*. 1 TUF, rubricato "*Modalità di svolgimento dell'assemblea*".

La disposizione rimette allo statuto la facoltà di stabilire le modalità di svolgimento dell'assemblea (cfr., art. 125-*bis*, co. 1 TUF); tuttavia, qualora non sia prevista una modalità esclusiva, è l'organo amministrativo a deliberare le modalità potendo decidere lo svolgimento dell'adunanza "*esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*" così come che l'espressione del voto avvenga in via elettronica (cfr., art. 125-*bis*, co. 2 TUF). Le modalità per avvalersi di tale facoltà nonché le maggioranze necessarie sono indicate dal co. 3 (cfr., art. 125-*bis*, co. 3 TUF). Il successivo co. 5 riconosce ai soci che rappresentano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno – ovvero la diversa percentuale prevista dallo statuo – la facoltà di chiedere entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea che questa si svolga mediante adunanza in luogo fisico (cfr., art. 125-*bis*, co. 5 TUF).

Quanto detto vale anche per le società cooperative emittenti azioni quotate: il nuovo art. 135-bis non menziona il predetto art. 125-bis TUF le disposizioni che non trovano applicazione con riferimento a tali società. In particolare, il co. 7 dell'art. 125-*bis* TUF statuisce che alle società cooperative "*si applicano i commi 1, 2 e 3*".

SOCIETÀ DI PERSONE

Il Decreto Cura Italia nulla ha previsto con riferimento alle società di persone: la normativa di riferimento, dunque, è quella codicistica. Anche questa, però, non contiene nessuna disposizione *ad hoc* in tema di adunanze e/o metodo assembleare, ragion per cui per dare una soluzione all'interrogativo qui posto è necessario prendere le mosse dall'interpretazione classica sviluppatasi.

Ebbene, è opinione prevalente che nelle società di persone l'organo assembleare non sia necessario dal momento che manca quella scissione tra potere deliberativo e potere amministrativo tipica delle società di capitali. In tali società, infatti, gli amministratori sono solitamente i medesimi soci, sicché non si avverte quell'esigenza di collegialità nelle decisioni che invece caratterizza le società in cui questa sovrapposizione manca o, comunque, non sia la regola. In ogni caso, l'atto costitutivo potrà prevedere diversamente[13]. Sulla base di tali riflessioni, non pare esservi alcun problema normativo con riferimento alla celebrazione telematica delle – eventuali – assemblee nelle società di persone. In assenza di previsioni specifiche, infatti, andrà al più applicata analogicamente la disciplina delle società a responsabilità limitata che, come visto, non pone limiti a questo tipo di adunanze pure in assenza di regole statutarie *ad hoc*.

Conclusione

Le assemblee telematiche non costituiscono più un fenomeno eccezionale, ma uno strumento destinato a incidere stabilmente sulla *governance* delle imprese. La stratificazione normativa, le divergenze interpretative e la necessità di coordinare statuti, prassi operative e orientamenti notarili rendono tuttavia essenziale un'assistenza specialistica qualificata. Lo Studio affianca società, amministratori e soci nella predisposizione di assetti statutari efficienti e conformi, prevenendo contestazioni, invalidità deliberative e criticità operative.

Un supporto strategico che consente alle imprese di sfruttare le opportunità della digitalizzazione societaria al fine di migliorare la propria gestione e produttività con sicurezza, continuità ed elevati standard di tutela.

[13] In tal senso, Trib. Firenze, 10 aprile 2025, in *DeJure*.

SLS
LAWYERS

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu

SLS – Lawyers

design _ Mazzantini.com